

SENTENZA 2945/18

CRONOLOGIA

REPERTORIO

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:

Dott. Fernando Prodomo	Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi	Giudice relatore
Dott. Alfonso Florio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1238/13 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario”

promossa da:

C M , nato a Firenze elettivamente domiciliato in Firenze, via Cherubini, 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Olmi che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Monica Caioli come da mandati in calce al ricorso e alla memoria di costituzione di altro difensore depositata l'8.11.17-

contro:

B G , nata a Livorno il elettivamente domiciliato in Firenze, via G. Campani, 18, presso lo studio dell'avv. Martina Bartoli che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di ricostituzione depositata il 26.7.16 -

con l'intervento del Pubblico Ministero

conclusioni:

per il ricorrente: confermare il regime di affidamento e mantenimento del figlio attualmente vigente; revocare i provvedimenti restrittivi vigenti nei confronti dei nonni paterni; revocare il contributo in favore della sig.ra B[]

per la resistente: disporre l'affido condiviso del minore con domiciliazione prevalente presso la madre; disporre un assegno divorzile in favore della comparente di € 300,00 mensili o in subordine di € 133,00 mensili; porre a carico del padre la somma di € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio oltre il 50 % delle spese straordinarie come da linee guida CNF 2017;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25.1.13 C[] M[] deduceva di aver contratto matrimonio concordatario il 20.9.03 in Firenze con B[] G[] dal quale il [] era nato il figlio S[] M[] G[] C[]. Aggiungeva che il Tribunale di Firenze con decreto emesso l'1.9.08 aveva omologato la separazione consensuale, che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio con domiciliazione prevalente presso la madre, un contributo di € 100,00 a carico del C[] per il mantenimento della moglie e di € 200,00 per il mantenimento del figlio. Tali condizioni erano state poi modificate con decreto del Tribunale del 12.4.10, che aveva ampliato la frequentazione fra padre e figlio su richiesta dello stesso C[]. Il ricorrente tuttavia chiedeva un ulteriore ampliamento della frequentazione in ragione della diversa età del figlio e dei suoi desideri di trascorrere più tempo con il padre, già ripetutamente manifestati ai genitori. Chiedeva, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili la modifica della frequentazione con il figlio e la eliminazione dei provvedimenti restrittivi verso i nonni paterni già disposti dal Tribunale con decreto del 12.4.10 a causa di problemi di alcolismo della nonna materna; ed anche la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio.

Per l'udienza presidenziale si costituiva la resistente precisando che il padre in realtà non aveva frequentato il figlio nei tempi stabiliti dal Tribunale in quanto impegnato in attività lavorativa e la richiesta di frequentazione libera dei nonni da parte di S[] era finalizzata a poter lasciare il figlio in loro custodia anziché occuparsene personalmente. Si opponeva pertanto a tali richieste, chiedendo sostanzialmente la conferma del regime vigente, con aumento del contributo in favore del figlio ad € 300,00-



All'udienza presidenziale le parti davano atto dell'intervento del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto una indagine socio sanitaria sulla coppia.

Il Presidente confermava i provvedimenti di cui al provvedimento di modifica delle condizioni di separazione e i mandati conferiti dal Tribunale per i Minorenni al Servizio Sociale e rimetteva la causa in istruttoria.

Su richiesta delle parti veniva emessa pronuncia parziale sullo status e poi concessi termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.- Nel corso delle udienze veniva progressivamente ampliata la frequentazione del minore con il padre (da quel momento comprendente fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina e nelle medesime settimane un pernottamento infrasettimanale; mentre nelle altre due pernotti infrasettimanali consecutivi), e alla data del 15.6.15 veniva determinato l'assegno divorzile provvisorio in € 100,00 mensili e il contributo paterno per il figlio in € 200,00 mensili.

Successivamente, alla luce delle relazioni dei servizi sociali e della psicologa che seguiva S[] il giudice modificava la frequentazione di S[] disponendo una collocazione a settimane alterne fra i genitori, a partire dall'uscita di scuola del lunedì.

Il procedimento veniva poi assegnato a questo giudice che su istanza del ricorrente, previa attivazione del contraddittorio, all'udienza del 4.5.17, autorizzava il padre a decidere presso quale struttura sanitaria far curare una gonartrite persistente di S[]

Quindi, previo ascolto del minore, con l'ausilio della dott.ssa D[] D[] G[], si attribuiva in via esclusiva al padre ogni decisione sulla cura di tale patologia e sull'attività sportiva da far praticare a S[]

Infine veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 3.7.18 sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa veniva posta in decisione davanti al collegio con termini di cui all'art. 190 c.p.c. e invito a depositare le ultime dichiarazioni dei redditi.

Motivi della decisione

Nel merito, essendo già stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza non definitiva, in questa sede non rimane che deliberare sulle altre questioni, relative all'affidamento e mantenimento del figlio e alla domanda di assegno divorzile.

In ordine all'affidamento del minore, è noto che il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta il regime generale, cui è possibile derogare solo in



presenza di gravi e comprovati elementi che rendano la sua applicazione contraria agli interessi del minore.

Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso di S[] che fra qualche mese compirà quindici anni, e tuttavia lo svolgimento dei rapporti fra i genitori da una parte e fra la madre e S[] dall'altra ha reso necessario una particolare declinazione del generale modello di affidamento.

Il nucleo familiare è stato a lungo monitorato e supportato dai servizi sociali quanto meno a partire da fine 2011, quando il minore era costretto a vivere una situazione di alta conflittualità fra i genitori, incapaci di evitare condizionamenti sul minore, costantemente al corrente nel tempo delle decisioni dei vari organi giudiziari intervenuti. Nella relazione dell'ottobre 2013 i Servizi Sociali riportavano il forte desiderio di S[] di *"non sentirsi più preso fra due fuochi"*, costretto a *"difendere ora l'uno ora l'altro genitore"*

E tuttavia dalle relazioni successive di aggiornamento è emerso che gli interventi di sostegno individuali cui erano stati invitati entrambi i genitori solo dal C[] sono stati portati a termine – in particolare la psicologa dell'UFSMIA dott.ssa Giuseppina Berio già il 16.9.15 dava atto che C[] aveva completato il suo percorso al CAM sotto la guida dello psichiatra dott. A[] C[] mentre la B[] aveva svolto solo alcuni colloqui presso l'UFSMA. Inoltre la madre ha mantenuto nei confronti del figlio un atteggiamento da un lato eccessivamente protettivo/impositivo e non adeguato alla sua crescita (per esempio limitandolo nelle uscite con gli amici; facendo pressione sullo sport di S[] che fino al maggio 2016 si è sentito costretto a praticare la danza (essendo sua madre insegnante di tale disciplina) e solo dopo è riuscito a iscriversi a basket; ma allo stesso tempo ha continuato a renderlo partecipe della conflittualità con il padre, arrivando, quando S[] aveva solo dodici anni, a narrargli episodi in cui a suo dire in passato sarebbe stata aggredita dal marito e padre di S[]. Negli atti di causa ha sempre fatto opposizione ad ogni richiesta di ampliamento della frequentazione fra figlio e padre, sebbene a parole manifestasse agli operatori del servizio sociale una consapevolezza della necessità del rapporto con il padre.

D'altra parte risultano prodotte dal ricorrente le sentenze di assoluzione del C[] con formula *"perché il fatto non sussiste"* dal reato di cui all'art. 388 II co. c.p. in procedimenti nati dalle denunce infondate della B[].

Infine negli ultimi tempi è emerso un nuovo fronte di conflittualità nei confronti del C[] da parte della B[], ancora una volta a spese del minore, avente per oggetto



la cura di una gonartrite comparsa in S[]. L'atteggiamento oppositivo della madre ad ogni ragionevole intervento prescritto dai medici dell'Ospedale pediatrico Meyer, e condiviso sostanzialmente dal personale medico dell'Ospedale Gaslini, fino a ipotizzare la preferenza per trattamenti omeopatici e comunque non farmacologici, hanno reso indispensabile la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre sull'argomento.

Il minore, che ha espressamente chiesto di essere ascoltato dal giudice, nonostante i numerosi colloqui avuti con il personale dei servizi sociali e la psicologa, ha confermato tale atteggiamento alquanto irrazionale della madre, che ha sempre creato problemi in occasione delle visite di S[] al Mayer, ove sono intervenuti anche i Carabinieri, come documentato dal ricorrente, e cercato di impedirgli di giocare a basket, ed ha confermato altresì le sue condotte di fatto ostruzionistiche rispetto ad un sereno rapporto fra S[] e il padre e la sua nuova compagna. Infine ha espresso la sua ferma volontà di mantenere una frequentazione a settimane alterne fra i genitori, mostrando di non soffrire la distanza fra la scuola, sita via Firenze vicino casa della mamma, e l'abitazione del padre a Rosano, ed anzi asserendo di riuscire a frequentare maggiormente gli amici di Firenze quando è con il padre per la sua disponibilità ad accompagnarlo e riprenderlo. Alla luce di quanto sopra si ritiene di dover confermare l'attuale regime di affidamento condiviso, con domiciliazione alternata fra i genitori su base settimanale (regime già suggerito in corso di causa dai servizi sociali) e attribuzione in via esclusiva al padre delle decisioni relative alla cura della gonartria di Sean e all'attività sportiva dallo stesso praticata.

Quanto ai periodi di vacanza, si prevede che S[] divida in egual misura fra i genitori le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio, e le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì-sabato santo e Pasqua-martedì successivo; inoltre il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio.

Infine appare accoglibile la richiesta del ricorrente di revocare ogni limitazione di frequentazione dei nonni paterni da parte di S[], risultando documentata già alla data del 2012 la verificata astinenza per oltre un anno dall'uso di sostanze alcoliche da parte della nonna S[] A[]. D'altra parte la ben diversa età di S[] rispetto a quando la cautela era stata imposta dal Tribunale (all'epoca aveva 9 anni e si impose la presenza



del padre), appare sufficiente a garantire che il ragazzo non subisca pregiudizio alcuno da tale frequentazione.

Passando ai provvedimenti di natura economica, si osserva che C[] M[] all'epoca dell'udienza presidenziale era regista televisivo impiegato in una società di comunicazione (Policomunicazione s.r.l. come da doc. 7 di parte ricorrente) con rapporto di lavoro che a partire dal luglio 2013 divenne di 30 ore settimanali. Risulta poi licenziato al 31.7.14 con successivo godimento per otto mesi - dal novembre 2014 al giugno 2015 - dell'indennità di disoccupazione.

Nelle dichiarazioni dei redditi 2016-2017-2018 risulta un reddito netto rispettivamente di circa € 11.000,00; € 5.500,00; € 5.300,00- E la resistente fornisce spiegazione del reddito dichiarato nel 2016 da controparte, deducendo che a partire da febbraio nel 2015 egli percepì 11 delle 14 rate della somma a lui dovuta per TFR complessivamente pari a circa € 14.000,00.

Invece la B[], quale insegnante di danza per la UISP, nei CUD 2016, 2017 e 2018 risulta aver ricevuto a titolo di retribuzione le somme rispettivamente nel 2015 di € 5.337,00; nel 2016 di € 4.644,00 e nel 2017 di € 4.176,00.

Entrambi deducono di ricevere aiuti dai propri familiari. Mentre da un punto di vista logistico C[] conviva con la sua nuova compagna in casa acquistata con mutuo sostenuto dalla sola compagna; mentre E[] vive sola in casa di proprietà della famiglia di origine, sebbene si sia riaccompagnata sin dal 2010 con un uomo padre di un bambino di età scolare (cfr. relazione servizi sociali dell'ottobre 2015).

Pertanto, considerata la collocazione assolutamente paritaria del minore fra i genitori, deve confermarsi il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con obbligo di contribuzione in pari misura alle spese straordinarie, come da linee guida del CNF 2017-

Infine, passando alla domanda di assegno divorzile, si osserva che l'art. 5 VI co. L. 898/70 come modificata dall'art. 10 L. 74/87 prevede il diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei molteplici parametri indicati nell'*incipit* della medesima disposizione.

E' noto che l'interpretazione della suddetta norma è stata oggetto di due pronunce della suprema corte succedutesi a distanza relativamente breve: la sentenza n. 11504/2017 e la successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018.

Sulla base del nuovo approccio volto a superare la rigida distinzione tra "criteri attributivi" e "criteri determinativi" dell'assegno divorzile, nell'intento di pervenire ad un risultato più conforme al quadro costituzionale di riferimento ed ai parametri sovranazionali, la Corte chiarisce che il parametro dell'adeguatezza – che atterrebbe all'an dell'assegno, secondo la previgente interpretazione – ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri cui ancorarsi. Di tal che occorre verificare in primo luogo se sussista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario: e in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito".

In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli. Così la funzione compensativo - perequativa consente di apprezzare tutte le situazioni in cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e professionali per averle sacrificate (*rectius*, investite) in favore della famiglia – ad es. interrompendo o ripensando la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge – consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità lavorative e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze quotidiane del comune progetto di vita.

In altre parole, in sede di scioglimento del vincolo coniugale occorre non tanto ripianare *tout court* gli squilibri economici tra gli ex coniugi, bensì evitare locupletazioni in favore della parte che ha direttamente e/o mediatamente beneficiato, durante il matrimonio, dell'opera morale e materiale, non remunerata, dell'altro coniuge.

Orbene, nel caso concreto, malgrado le limitate deduzioni delle parti, è certo che il matrimonio, celebrato il 20.9.03, ha avuto una durata assai limitata nel tempo, avendo C[] depositato ricorso per separazione giudiziale il 7.7.2006 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) sebbene poi a seguito di trasformazione in separazione consensuale il decreto di omologa sia intervenuto solo due anni dopo.

Durante il matrimonio la resistente ha sempre svolto attività lavorativa di insegnante di danza nelle ore pomeridiane, mentre il ricorrente in costanza di matrimonio lavorava come tecnico audiovisivo presso la rete Canale 10 (come riportato nell'incipit del



ricorso per separazione) che gli garantiva un reddito annuo netto di circa € 24.000,00 (come si evince dalla dichiarazione dei redditi del 2009 per il 2008, quando ancora svolgeva la medesima attività). Invece dopo la separazione i suoi redditi quale dipendente Policomunicazione s.r.l. hanno avuto una considerevole flessione (per circa $\frac{1}{4}$ del totale), risultando nella dichiarazione dei redditi del 2011 per il 2010 liquidità nette per € 18.000,00 scarsi. Deve pertanto escludersi qualunque arricchimento del ricorrente reso possibile da una maggior collaborazione familiare della coniuge.

Pertanto, considerati anche i più stringenti presupposti di cui all'istituto dell'assegno divorzile, come chiariti dalla Suprema Corte con sentenza n. 11504/17 (gli indici in base ai quali verificare la sussistenza o meno della indipendenza economica sono il possesso di redditi di qualsiasi specie, il possesso di cespiti mobiliari ed immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di una casa di abitazione), la domanda va respinta.

In conseguenza la resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.880,62 di cui € 85,00 per spese vive, € 3.972,00 per compensi, € 595,80 per spese generali ed € 1.227,82 per CAP e IVA.

Si ritiene invece l'insussistenza dei presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che le doglianze mosse a sostegno di tale domanda dal ricorrente attengono a fatti estranei alla presente causa.

P.Q.M.

Il Tribunale come sopra costituito,

affida il minore S ☐ M ☐ G ☐ C ☐ in via condivisa ai genitori, con domiciliazione a settimane alterne a partire dal lunedì all'uscita di scuola, con attribuzione in via esclusiva al padre delle decisioni relative alla cura della gonartria di S ☐ e all'attività sportiva dallo stesso praticata;

S ☐ h dividerà in egual misura fra i genitori le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio, e le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì-sabato santo e Pasqua-martedì successivo; inoltre il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio;

dispone il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con obbligo di contribuzione in pari misura alle spese straordinarie, come da linee guida del CNF 2017;



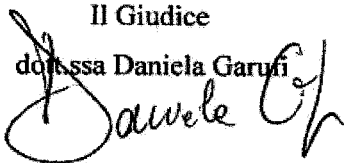
respinge la domanda di assegno divorzile formulata da B G

condanna la resistente a rimborsare a C M le spese di lite pari ad € 5.880,62
come sopra liquidate.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 24.10.2018-

Il Giudice

dott.ssa Daniela Garuti



Il Presidente

dott. Fernando Prodomo



TRIBUNALE DI FIRENZE

2 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA GIUDIZIARIA
Dott.ssa SABINA MASSEI
Dott.ssa SABINA MASSEI